

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

Nuovo Regolamento per la formazione professionale continua, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

(Delibera del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati del 20-12-2017)

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (Consiglio Nazionale) considerato quanto segue:

- (1) al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 1);
- (2) il codice deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 aprile 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2007, n. 121, prevede, all'articolo 23, che l'iscritto deve "svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamento è stato incaricato, nel rispetto dello standard di qualità stabilito dal CNGeGL..." e "mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e di aggiornamento...";
- (3) la direttiva Europea n. 2005/36/CE, recepita con Decreto Legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, individua nella formazione e istruzione permanente lo strumento per mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci (vedi considerando 39 e articolo 22);
- (4) il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (G.U. n. 39 del 15.2.2013), in particolare artt. 1 (oggetto) e 2 (Definizioni);
- (5) la formazione assicura ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un'ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l'apprendimento permanente, al fine di evitare rischi di esclusione sociale e professionale;

Visto il Regolamento per la formazione continua approvato con delibera n. 6 del 22/07/2014 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Ministero della Giustizia n. 15/2014;

Vista la delibera n. 7 del 21/6/2017 con cui è stato approvato lo schema di regolamento per la formazione continua;

Visto il parere favorevole espresso dal Signor Ministro della Giustizia il 17 novembre 2017, protocollo numero n. dg.GAB.17/11/2017.0046234.U, ai sensi del del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 articolo 7, comma 3;

Adotta il seguente regolamento per la formazione professionale continua:

Art. 1. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Professione: attività, o insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in Ordini o in Collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 1, comma 1, lettera a);

Professionista: soggetto iscritto all'Albo del Collegio;

Conoscenza: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento; le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio;

Competenza: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e attitudini personali, sociali e/o metodologiche, per ottenere risultati misurabili;

Abilità: capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi;

Professionalità: caratteristica del professionista intesa come competenza qualificata e riconosciuta quale insieme di apparati teorici e normativi di riferimento, acquisita attraverso un processo di apprendimento prolungato e sistematico; capacità progettuali e pluralità di esperienze che si estrinsecano come pratica organizzativa e capacità realizzative distintive;

Modalità propedeutica: procedura che consente la possibilità di accedere al modulo o sezione successiva mediante superamento di un test auto-valutativo.

Art. 2.

Obbligo formativo

1. In attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, il presente regolamento disciplina la formazione professionale continua degli iscritti all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale.

2. Sono soggetti all'obbligo formativo tutti gli iscritti all'Albo professionale.

3. La violazione dell'obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 1.

Art. 3.

Attività formativa

1. Gli eventi formativi sono finalizzati a migliorare, aggiornare e/o trasmettere le conoscenze, le abilità e le competenze degli iscritti all'Albo, per esercitare l'attività con la professionalità necessaria a garantire i servizi da prestare alla committenza.

2. Gli eventi formativi devono comprendere, anche disgiuntamente:

- a) le discipline tecnico-scientifiche inerenti l'attività professionale del geometra e geometra laureato;
- b) le norme di deontologia e ordinamento professionale;
- c) le altre discipline comunque funzionali all'esercizio della professione

3. Costituiscono eventi formativi le seguenti attività:

- a) corsi di formazione e aggiornamento;
- b) corsi di formazione previsti da norme specifiche, nei quali possono essere previsti anche esami finali;
- c) corsi o esami universitari (di laurea, di specializzazione, di perfezionamento e di master);
- d) seminari, convegni e giornate di studio;
- e) visite tecniche e viaggi di studio;
- f) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione;
- g) relazioni o lezioni negli eventi formativi e nell'attività di supporto nell'attività didattica;
- h) pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico-professionali, pubblicati su riviste a diffusione almeno provinciale;
- i) il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai fini di un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui al Testo Unico, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, articolo 5, (apprendistato);
- j) frequenza a corsi di alta formazione post secondaria compresa Istruzione Tecnica Superiore (ITS) nelle discipline tecnico scientifiche, di cui al precedente comma 2 del presente articolo;
- k) il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 6, comma 3 il cui tirocinante ha effettuato l'intero tirocinio professionale, con rilascio del prescritto certificato;

l) attività di docenza.

4. Il Consiglio Nazionale predispose il Sistema Informativo Nazionale sulla Formazione Continua (SINF) al fine di garantire uniformità e trasparenza, nonché la più ampia pubblicità a livello nazionale degli eventi formativi, compresi quelli organizzati da associazioni professionali e soggetti terzi.

5. Il Consiglio Nazionale può organizzare direttamente eventi formativi.

Art. 4.

Attività formativa a distanza

1. È ammessa la formazione a distanza (FAD), con modalità approvate dal CNGeGL, per gli eventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento, a condizione che sia verificabile l'effettiva partecipazione dell'iscritto e l'acquisizione delle nozioni impartite.

2. È previsto uno specifico sistema di "Formazione a Distanza Qualificata" (FAD-Q) nel caso in cui la modalità di erogazione rispetti tutte le seguenti prescrizioni:

a) la piattaforma formativa deve avere i requisiti minimi secondo le linee guida emanate dal Consiglio Nazionale;

b) i moduli formativi che compongono i corsi devono essere svolti dai discenti in modalità propedeutica, attraverso il superamento di appositi questionari di valutazione intermedi e finali;

c) ogni attività didattica erogata deve essere conservata su un apposito registro dati. Su richiesta del Consiglio Nazionale deve essere fornito il dettaglio delle attività formative condotte da ciascun discente.

Art. 5.

Assolvimento obbligo formativo

1. L'obbligo della formazione continua decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo. La formazione svolta nell'anno di iscrizione è riconosciuta ai fini dei CFP nel triennio.

2. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 (sessanta) CFP fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 13.

3. Qualora l'iscritto, nel triennio di formazione, abbia conseguito un numero di CFP superiore al minimo previsto, l'eccedenza sarà attribuita nel triennio successivo nella percentuale del 50% per un massimo di 20 CFP.

Art. 6.

Credito formativo professionale e adempimento obbligo

1. L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo professionale (CFP).

2. Il CFP è connesso alla tipologia di evento formativo ed alla durata dello stesso così come previsto nella Tabella 1 di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Art. 7.

Valutazione eventi formativi

1. La valutazione degli eventi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del presente Regolamento è effettuata secondo i criteri riportati nella tabella che segue:

VALUTAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI

	<i>Evento Formativo</i>	<i>CFP</i>	<i>Limiti max triennali (CFP)</i>
1	Corsi di formazione e aggiornamento (art. 3, comma 3, lett. a) e b)	1 CFP ogni ora	nessuno
2	Corsi di formazione e aggiornamento FAD (art. 4, comma 1)	1 CFP ogni ora	nessuno
3	Esame nei corsi previsti da norme specifiche (art. 3, comma 3, lett. b)	3 CFP	nessuno
4	Corsi o esami universitari (art. 3, comma 3, lett. c)	8 CFP ogni 1 CFU	nessuno
5	Corsi di formazione post-secondari (art. 3, comma 3, lett. j)	30 CFP	nessuno
6	Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q (art. 4, comma 2)	2 CFP ogni ora	nessuno
7	Seminari, convegni, giornate di studio (art. 3, comma 3, lett. d) (max 3 CFP per evento)	1 CFP ogni due ore	24 CFP
8	Visite tecniche e viaggi di studio (art. 3, comma 3, lett. e) (max 3 CFP per evento)	1 CFP ogni due ore	12 CFP
9	Commissioni per gli esami di Stato (art. 3, comma 3, lett. f)	6 CFP	12 CFP
10	Relazioni o lezioni in eventi formativi (art. 3, comma 3, lett. g)	Fino a 3 CFP	18 CFP
11	Attività di docenza negli eventi formativi (art. 3, comma 3, lett. l)	2 CFP ogni ora	30 CFP
12	Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali (art. 3, comma 3, lett. h)	Fino a 6 CFP	18 CFP
13	Attività affidatario (art. 3, comma 3, lett. k)	10 CFP ogni Prat.	20 CFP
14	Attività affidatario (art. 3, comma 3, lett. i)	10 CFP ogni Appr.	20 CFP

2. Ai fini dell'attribuzione dei CFP, per gli eventi indicati al precedente articolo 3, comma 3, lettere a) e d) deve essere assicurata la presenza minima obbligatoria dell'80% delle ore di formazione per il singolo evento.

Nei corsi previsti da normative specifiche (articolo 3 comma 3 lettera b), l'attribuzione dei CFP è subordinata al superamento della prova finale ove prevista.

3. Il riconoscimento dei CFP matura nell'anno solare in cui si è concluso l'evento formativo.

Art. 8.

Curriculum Professionale Certificato

1. È istituito il Curriculum Professionale Certificato (CPC) sulla formazione professionale, consultabile on line, che può essere oggetto di divulgazione a terzi, in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse della collettività.

2. Il CPC contiene:

a) gli eventi formativi svolti dal singolo iscritto conformemente al presente regolamento;

b) la formazione e le esperienze coerenti con l'attività professionale;

c) le qualifiche professionali acquisite;

d) i titoli professionali acquisiti.

Art. 9.

Commissione nazionale formazione professionale continua

1. La Commissione nazionale sulla formazione continua è nominata dal Consiglio Nazionale ed è composta da sette membri, compreso il Presidente del Consiglio Nazionale o suo delegato, che la presiede.

2. La Commissione dura in carica per la durata del Consiglio Nazionale e rimane in essere fino alla nomina della nuova Commissione.

3. I compiti della Commissione nazionale formazione professionale continua, sono i seguenti:

a) supportare il Consiglio Nazionale nelle attività di promozione, monitoraggio e coordinamento generale;

b) esaminare e istruire le richieste di autorizzazione da parte delle associazioni professionali e soggetti terzi ed esprimere motivato parere al Consiglio Nazionale;

c) certificare, su istanza dell'iscritto, la formazione e le esperienze coerenti con l'attività professionale;

d) gestire il CPC attraverso il SINF;

e) svolgere, su mandato del Consiglio Nazionale, attività di vigilanza e di ispezione sugli eventi formativi;

f) predisporre e definire, ai fini dell'uniformità su tutto il territorio nazionale, un piano dell'offerta formativa, individuando i programmi e le caratteristiche descritte nello standard di qualità, dei corsi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), che saranno successivamente pubblicizzati sul SINF;

g) riconoscere, a richiesta e previa esibizione di idonea documentazione, i CFP agli iscritti che partecipano a eventi formativi organizzati da enti pubblici in materie coerenti con l'attività professionale.

4. I componenti della Commissione di cui al precedente comma 1 che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, decadono automaticamente dalla carica.

Art. 10.

Autorizzazione delle associazioni degli iscritti e altri soggetti

1. Ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 2, i corsi formativi possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale.

2. La domanda di autorizzazione da parte di associazione di iscritti o di altri soggetti è compilata direttamente sul SINF ed alla stessa devono essere allegati: lo statuto, la visura camerale, se prevista, ed una circostanziata relazione sull'attività formativa svolta.

3. Il Consiglio Nazionale, acquisito il parere della Commissione nazionale formazione professionale continua, di cui all'articolo 9 del presente regolamento, esprime motivata proposta di delibera e la trasmette al Ministero vigilante, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 2.

4. Acquisito il parere vincolante del Ministero vigilante, il Consiglio Nazionale delibera e comunica al richiedente l'autorizzazione o il diniego.

5. I corsi formativi devono essere proposti sul SINF e, per ciascun corso, previa verifica del piano dell'offerta formativa, devono essere indicati:

a) titolo;

b) esauriente descrizione dei contenuti, con specifico riferimento agli obiettivi che si intendono raggiungere in merito alla conoscenza, qualità e abilità;

c) materiale didattico previsto;

d) durata;

e) modalità di svolgimento;

f) qualifica e curriculum dei docenti;

g) numero massimo dei discenti ammessi;

h) eventuali oneri a carico dei partecipanti;

i) modalità di verifica della rilevazione dei presenti;

j) durata minima di partecipazione ai fini del riconoscimento dei crediti;

k) specifiche tecniche per l'eventuale erogazione nella modalità FAD di cui all'articolo 4, comma 1 e FAD-Q di cui all'articolo 4, comma 2;

l) altre informazioni ritenute utili.

6. L'autorizzazione allo svolgimento del singolo corso non è soggetta a limiti di tempo, ma può essere revocata dal Consiglio Nazionale qualora il corso sia in contrasto o incoerente con il piano dell'offerta formativa previsto dal precedente Articolo 9, comma 3, lettera f).

7. Il Consiglio Nazionale può stipulare con associazioni di iscritti o Enti pubblici specifiche convenzioni, volte a semplificare le procedure di autorizzazione e programmare gli eventi formativi, promossi dai predetti soggetti, in un periodo di tempo prestabilito, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del D.P.R. n. 137 del 2012.

Art. 11.

Compiti e attribuzioni del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale indirizza e coordina lo svolgimento della formazione continua a livello nazionale, in particolare:

a) nomina la Commissione formazione professionale continua di cui all'articolo 9 del presente regolamento;

b) definisce il sistema di qualificazione delle competenze degli iscritti (articolo 8, comma 2, lettera c);

c) istituisce e gestisce il SINF, di cui all'articolo 3, comma 4 del presente regolamento;

d) autorizza, previo parere vincolante del Ministero vigilante, i soggetti indicati dall'articolo 7, comma 2, del D.P.R. n. 137 del 2012;

e) pubblica sull'Albo Unico, di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 3, i CPC degli iscritti;

f) approva regolamenti comuni, previo parere favorevole dei Ministeri vigilanti, per individuare crediti formativi professionali interdisciplinari, stabilendone il loro valore, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 4;

g) organizza direttamente eventi formativi, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti;

h) emana le linee guida in merito ai requisiti minimi per lo svolgimento dei corsi con modalità FAD-Q, come previsto dall'articolo 4, comma 2, lett. a) del presente regolamento;

i) emana delibere di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità, contenuti e procedure di svolgimento delle attività di formazione professionale continua;

j) esamina, ai fini del recepimento, le proposte dei Collegi territoriali, di cui all'articolo 12, comma 1, lett. b);

Art. 12.

Compiti e attribuzioni ai Collegi territoriali

1. I Collegi territoriali, a norma del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7:

a) organizzano le attività formative di cui all'articolo 3, comma 3 del presente regolamento, lettere a), b), d), ed e);

b) propongono l'organizzazione, per specifiche e motivate esigenze, al Consiglio Nazionale di corsi di formazione e aggiornamento (articolo 3, comma 3, lettera a e b) non previsti nel piano di formazione;

c) attribuiscono i CFP sul SINF, per gli eventi previsti alle lettere a), b), d), e) ed f), dell'articolo 3 del presente regolamento;

d) attribuiscono i CFP sul SINF, a richiesta dell'iscritto, per gli eventi previsti alle lettere c), g), h), i), j), k), l), dell'articolo 3 del presente regolamento;

e) attribuiscono, su richiesta dell'interessato, i CFP per eventi formativi riguardanti corsi previsti da specifiche normative;

f) verificano e controllano, mediante il SINF, l'assolvimento triennale dell'obbligo formativo dell'iscritto; nell'ipotesi di inadempimento, sentito prima l'iscritto se del caso, comunicano l'inosservanza al Consiglio di disciplina;

g) deliberano in ordine alle richieste di cui al successivo articolo 13;

h) certificano, a domanda, l'assolvimento dell'obbligo formativo dell'iscritto;

i) rendono note le informazioni essenziali relative all'assolvimento dell'obbligo formativo;

j) attribuiscono, su richiesta dell'interessato, i crediti formativi professionali interdisciplinari ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, articolo 7, comma 4;

k) registrano sul SINF i crediti formativi degli eventi organizzati sul proprio territorio dai soggetti di cui all'articolo 10 del presente regolamento;

l) svolgono attività di vigilanza e ispezione sugli eventi formativi organizzati da associazioni di iscritti e soggetti terzi;

2. I Collegi territoriali possono istituire commissioni per lo svolgimento delle attività attribuite agli stessi, previste dal presente articolo.

3. I Collegi territoriali sono autorizzati ad accedere al SINF secondo le procedure previste dal Consiglio Nazionale;

4. Gli eventi formativi, organizzati dai Collegi, territorialmente competenti, possono essere realizzati anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 5.

Art. 13.

Deroghe

1. Il Consiglio del Collegio territoriale, su domanda dell'interessato, può esonerare con delibera, parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei seguenti casi:

a) maternità/paternità, sino ad un anno;

b) grave malattia o infortunio;

c) servizio militare volontario o servizio civile;

d) altri casi di documentato impedimento, derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore;

e) comprovato assolvimento dell'obbligo di formazione continua, svolto regolarmente in quanto iscritto anche ad altro Ordine/Collegio;

2. All'esonero temporaneo, di cui ai precedenti punti a), b), c), d), consegue la riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero.

3. Il Collegio territoriale può deliberare l'esonero parziale dall'obbligo formativo per gli iscritti di età anagrafica maggiore di 65 anni che, non avendo svolto prestazioni professionali, ne facciano richiesta dichiarando, nelle forme di legge, il non esercizio ininterrotto della professione nel triennio di riferimento.

Art. 14.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2018.